

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2953}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FELISETTI, ANIASI, ALAGNA, ARTIOLI, COLUCCI, FERRARINI, FINCATO GRIGOLETTO, LODIGIANI, MUNDO, ROMANO, TESTA

Presentata il 12 giugno 1985

Provvidenze a favore delle vittime di Bruxelles

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tragica vicenda di Bruxelles nella quale, in occasione della partita di calcio Juventus-Liverpool, perdettero la vita trentatré italiani, molti altri riportarono lesioni ed altri subirono danni personali e materiali, è nota a tutti. Ciò che forse è meno noto e ciò che, nell'urgere tumultuoso delle cose umane, rischia di passare inosservato, è il fatto che moltissimi cittadini italiani, titolari, in proprio o quali aventi causa, del diritto al risarcimento dei danni quali parti lese di quelle drammatiche vicende, non riescono a dare corso concreto all'azione giudiziaria conseguente stante la estrema difficoltà della raccolta delle prove, della individuazione dei responsabili e della determinazione del giudice competente straniero (o nazionale) avanti al

quale promuovere l'azione sia in sede penale che in sede civile.

I proponenti, considerato che nei drammatici fatti di Bruxelles si ravvisano gli estremi di reati commessi all'estero in danno di diritti di cittadini italiani costituzionalmente tutelati (vita, salute, incolumità, ecc.), onde ben si giustifica la tutela a favore degli italiani che siano parte lesa e, come tali, aventi diritto alla azione risarcitoria, propongono che l'assistenza, la rappresentanza e la difesa di quanti, cittadini italiani, versano nella condizione di titolari di azione risarcitoria, sia assunta dallo Stato a mezzo dell'Avvocatura di Stato, senza pregiudizio per la tutela privata, che in proprio, ogni interessato intenda assumere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assistenza legale, la rappresentanza ed il patrocinio dei cittadini italiani per la promozione di azioni davanti alle competenti autorità giudiziarie nazionali e straniere, sia in sede penale che civile o amministrativa, volta a conseguire l'accertamento del diritto ed il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti nel contesto dei disordini verificatisi in occasione della partita di calcio tra Juventus e Liverpool in Bruxelles nella giornata del 28 maggio 1985, è assunta dallo Stato senza oneri a carico dei cittadini titolari del diritto e promuoventi l'azione.

ART. 2.

L'attività di tutela legale di cui al precedente articolo è esercitata dall'Avvocatura di Stato attraverso i suoi uffici nazionali e le sue corrispondenze estere.

ART. 3.

La tutela dell'Avvocatura di Stato come sopra prevista non pregiudica il diritto dell'interessato a valersi, con i propri mezzi, di un difensore di sua scelta.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede col fondo di dotazione previsto per l'attività ordinaria dell'Avvocatura di Stato.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.